

**Legge regionale 24 aprile 1975, n. 41 (BUR n. 17/1975)  
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO  
1974, N. 15, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA  
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Art. 1**

Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 per l'esercizio finanziario 1975 è aumentato da L. 500 milioni a L. 750 milioni.

Per gli esercizi successivi al 1975 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- esercizi finanziari dal 1976 al 1979 compreso L. 750 milioni;
- esercizio finanziario 1980 L. 750 milioni;
- esercizio finanziario 1981 L. 719 milioni;
- esercizio finanziario 1982 L. 688 milioni;
- esercizio finanziario 1983 L. 590 milioni;
- esercizio finanziario 1984 L. 492 milioni.

**Art. 2**

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 250 milioni dal cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi al 1975 la spesa farà carico al capitolo corrispondente al cap. 7160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

**Art. 3**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

in diminuzione:

Cap. 7250

"Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione", partita "rifinanziamento legge regionale 31 L. 250 milioni gennaio 1974, n. 15"

in aumento:

Cap. 7160

"Contributo per la realizzazione di impianti

per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani" L. 250 milioni